



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del Reg. Data 20-11-2015

**Oggetto: D.LGS. 163/2006, ART. 92, COMMA 7BIS E 7TER.
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquindici , il giorno venti del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta municipale si è riunita con la presenza dei signori:

PINZI SILVIA	Sindaco	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	Assessore	P
MARUCCI ADRIANO	Assessore esterno	A

Assegnati numero 3 In carica numero 3 Presenti numero 2
Assenti numero 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale signor APPIGNANESI GIULIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor PINZI SILVIA nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- ✓ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/05/2001 il comune di Serrapetrona ha approvato il "Regolamento Comunale per la costituzione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione urbanistica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'ente;

Rilevato:

- ✓ che in conseguenza della recente evoluzione normativa ed, in particolare, della pubblicazione della legge 114 del 11/08/2014, si è completamente innovata la disciplina in materia attraverso l'introduzione, mediante l'art. 13bis della citata legge 114/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, di ben quattro comma all'originaria versione dell'art. 93 del codice, previa formale abrogazione dei comma 5 e 6 con il precedente art. 13 della legge 114/2014;

Considerato:

- ✓ che in particolare il comma 7bis stabilisce come " ... *le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare*";
- ✓ che inoltre i successivi comma 7ter e 7quater disciplinano le modalità di costituzione del fondo sulla base di aliquote massime per la progettazione interna e per l'innovazione, stabilendo nuovi criteri generali per la corresponsione dei compensi;
- ✓ che pertanto le modifiche introdotte innovano completamente la disciplina in materia, soprattutto in ordine alla determinazione dei compensi spettanti ed alle modalità di corresponsione degli stessi ai singoli dipendenti coinvolti nell'attività di progettazione;

Ravvisata:

- ✓ la necessità di approvare un nuovo regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo predetto, sulla base dello schema allegato; che sarà conseguentemente trasmesso agli organismi di contrattazione collettiva decentrata ai fini della sua definitiva entrata in vigore;

Preso atto:

- ✓ della necessità inoltre di dotarsi di una serie di criteri applicativi in ordine alla gestione della fase transitoria di applicazione della nuova normativa in particolare relativamente alle procedure già in corso al momento della sua entrata in vigore (25/06/2014);
- ✓ che in proposito, in ordine all'applicazione della nuova disciplina in materia di incentivi della progettazione, di cui all'art. 92 del codice, introdotta con gli artt. 13

e 13bis della legge n. 144 del 11/08/2014, si debba tener conto dei pronunciamenti della magistratura contabile in merito;

- ✓ che per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 17/11/2015;

Attesa:

la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 potendo considerarsi tale regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto:

- ✓ Il "Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", cioè un regolamento tipo predisposto da Legautonomie Marche e Lega dei Comuni ed inviato a tutti i Comuni in data 14/07/2015, nel quale si evidenzia che nel suddetto documento si è tenuto conto dei pronunciamenti della magistratura contabile ed in particolare, da ultimo, della deliberazione n. 191 del 05/05/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia;
- ✓ l'art. 93, ed in particolare i comma 7, 7bis, 7ter, e 7quater, del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", come modificati ed integrati dalla legge 114 del 11/08/2014;
- ✓ l'art. 270 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 13 e 13bis del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" come modificati con la legge di conversione n. 114 del 11/08/2014;
- ✓ i pronunciamenti della magistratura contabile in merito;
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dai componenti la giunta comunale presenti alla seduta:

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato "**Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**" ad integrale modifica e

sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/05/2001;

- 3) di dare altresì atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento in approvazione con il presente atto cessano di avere efficacia le disposizioni in precedenza in vigore, fatte salve le norme transitorie del punto precedente;
- 4) di dare atto che l'allegato regolamento è stato sottoposto all'esame da parte degli organismi paritetici per la contrattazione decentrata integrativa e il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 17/11/2015;
- 5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

ATTO ISTRUTTORIO

Il Responsabile del Procedimento

Premesso:

- ✓ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/05/2001 il comune di Serrapetrona ha approvato il "Regolamento Comunale per la costituzione e la distribuzione del fondo di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" recante la disciplina relativa alle modalità di costituzione e di ripartizione del fondo incentivante la progettazione dei lavori pubblici e degli atti di pianificazione urbanistica da parte dell'Ufficio Tecnico dell'ente;

Rilevato:

- ✓ che in conseguenza della recente evoluzione normativa ed, in particolare, della pubblicazione della legge 114 del 11/08/2014, si è completamente innovata la disciplina in materia attraverso l'introduzione, mediante l'art. 13bis della citata legge 114/2014 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, di ben quattro comma all'originaria versione dell'art. 93 del codice, previa formale abrogazione dei comma 5 e 6 con il precedente art. 13 della legge 114/2014, come di seguito specificato:

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo.

Considerato:

- ✓ che le modifiche introdotte innovano completamente la disciplina in materia, soprattutto in ordine alla determinazione dei compensi spettanti ed alle modalità di corresponsione degli stessi ai singoli dipendenti coinvolti nell'attività di progettazione; (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Ravvisata:

- ✓ la necessità di approvare un nuovo regolamento per la ripartizione del fondo predetto, sulla base dello schema allegato che è stato già trasmesso agli organismi di contrattazione collettiva decentrata; (2)

Preso atto:

- ✓ della necessità inoltre di dotarsi di una serie di criteri applicativi in ordine alla gestione della fase transitoria di applicazione della nuova normativa in particolare relativamente alle procedure già in corso al momento della sua entrata in vigore (25/06/2014); (1)
- ✓ che in proposito, in ordine all'applicazione della nuova disciplina in materia di incentivi della progettazione, di cui all'art. 92 del codice, introdotta con gli artt. 13 e 13bis della legge n. 144 del 11/08/2014, si debba tener conto dei pronunciamenti della magistratura contabile in merito, ed in particolare, da ultimo, della deliberazione n. 191 del 05/05/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia; (1)

Visto:

- ✓ l'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ l'art. 270 del "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli artt. 13 e 13bis del decreto legge n. 90 del 24/06/2014, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" come modificati con la legge di conversione n. 114 del 11/08/2014;
- ✓ Il "*Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*", cioè un regolamento tipo predisposto da Legautonomie Marche e Lega dei Comuni ed inviato a tutti i Comuni in data 14/07/2015, nel quale si evidenzia che nel suddetto documento si è tenuto conto dei pronunciamenti della magistratura contabile ed in particolare, da ultimo, della deliberazione n. 191 del 05/05/2015 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia;
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Preso atto infine:

- ✓ che sulla presente proposta deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49, primo comma, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Serrapetrona anche nella sua qualità di Responsabile del Procedimento di cui al titolo:

propone

alla giunta comunale, per i motivi di cui in narrativa, di deliberare quanto segue:

- 1) di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato "**Regolamento per la determinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione**" ad integrale modifica e sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22/05/2001;
- 3) di dare altresì atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento in approvazione con il presente atto cessano di avere efficacia le disposizioni in precedenza in vigore, fatte salve le norme transitorie del punto precedente;
- 4) di dare atto che l'allegato regolamento è stato sottoposto all'esame da parte degli organismi paritetici per la contrattazione decentrata integrativa e il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 17/11/2015;
- 5) di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
- 6) di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO
Geom. Paolo Mariantoni

NOTE:

¹ La Sezione di controllo regionale per l'Emilia Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 183 del 19.09.2014 (condivisa dalla Sezione Lombardia, deliberazione n. 300/2014 e dalla Sezione Liguria, deliberazione n. 73/2014), ha sostenuto: "fino all'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, anche il dirigente di ruolo di un ufficio tecnico del Comune potrà beneficiare degli incentivi, in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area II prevede espressamente quale deroga al principio dell'onnicomprendività la spettanza di incentivi per la progettazione." E' pur vero, però, che, il D.L. 24.06.2014, n. 90 (entrato in vigore il giorno successivo), già prevedeva, all'articolo 13 (incentivi per la progettazione): "1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6."".

Rispetto alle condizioni applicative del presente comma, si rinvia anche alla successiva nota n. 13.

Su questo tema è, comunque, da ricordare la seguente posizione recentemente assunta dalla **sezione di controllo per la Basilicata della Corte dei conti, con la deliberazione n. 3 del 11.02.2015**: "Ciò posto, ritiene la Sezione che la questione sollevata dal Comune istante possa trovare adeguata soluzione ricorrendo al criterio del <tempus regit actum> nel senso che si dirà. La successione nel tempo delle disposizioni che prevedono e regolano l'incentivazione della progettazione interna può, infatti, astrattamente porsi con riferimento a situazioni diverse, a seconda della fase in cui si trova quest'ultima rispetto al momento della intervenuta modifica legislativa e, ancora, a seconda della disciplina regolamentare che ciascuna amministrazione potrà avere, in concreto, assunto. Tuttavia, il discrimine tra la normativa vigente ex ante ed ex post le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, come convertito in legge, non è dato, a parere di questa Sezione, dal momento in cui viene compiuto ogni singolo atto del procedimento di realizzazione del lavoro o dell'opera e della relativa progettazione e, neppure, dal momento in cui si paga la prestazione incentivata, ma dal momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati e inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio in cui sono stati adottati o, in prospettiva, nel Documento Unico di Programmazione che la Giunta è tenuta a predisporre e presentare al Consiglio per le conseguenti deliberazioni (art. 170 TUEL). È con tale approvazione, infatti, che si deve dare indicazione degli stanziamenti disponibili e da inserire nel bilancio di previsione, sulla base dei quali stabilire il valore complessivo dell'appalto, da porre a base d'asta. È a questo valore, e non anche su quello che risulterà poi effettivamente aggiudicato, che la norma aggancia l'incentivo percentuale della progettazione. Così, con riguardo ai lavori che, all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, erano già stati approvati e in corso di esecuzione e realizzazione, può ipotizzarsi il caso di quelli (non di mera manutenzione) di importo inferiore o superiore a 1.000.000 di euro, preceduti, rispettivamente, solo da uno studio di fattibilità o dalla sola progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, attività queste propedeutiche all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale.

Altre fasi del procedimento per la realizzazione dell'opera o del lavoro – attinenti, ad esempio, la redazione del progetto esecutivo, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo – potrebbero, invece, non essere state ancora poste in essere. A parere della Sezione, ricorrendo una siffatta situazione, qualora per la realizzazione di un'opera si sia fatto ricorso alla progettazione interna ai sensi del comma 5 dell'art. 92 del "Codice", la disciplina che regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui l'opera è stata approvata, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, se cioè esse siano già state compiute alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/2014, ovvero, debbano ancora essere realizzate, purché siano realizzate. È da ribadire, infatti, che per ogni singola opera già approvata e in corso di esecuzione e realizzazione alla data di entrata in vigore della L. n. 114/2014, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi (nonché agli studi e alle ricerche connessi), anche se non ancora interamente realizzate, stanno già a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, secondo la disciplina del previgente comma 5 dell'art. 92 del "Codice", nella misura del 2% (o della minore aliquota prevista dal regolamento comunale) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. Ciò imprime, a questa frazione dello stanziamento complessivo dell'opera, un vincolo di destinazione finalizzato al pagamento delle prestazioni previste, pagamento da disporre se, e per il tempo in cui, saranno realizzate. D'altra parte, se l'intero importo stanziato o altrimenti disponibile per la realizzazione dell'opera è anche stato già impegnato, i pagamenti che venissero eseguiti oltre il termine dell'esercizio saranno disposti, pur nella vigenza delle nuove norme di cui alla legge n. 114/2014, a valere sui residui dell'esercizio di competenza, ovvero, secondo le nuove regole della contabilità, questi ultimi saranno destinati a essere reimputati e a confluire, eventualmente, nel fondo pluriennale vincolato. In definitiva, non si vede come, per le opere già approvate e in corso di realizzazione, le risorse stanziate e destinate a remunerare la progettazione interna possano confluire, per le attività non ancora svolte, nel costituendo fondo per l'incentivazione, di cui alla novella introdotta dalla legge n. 114/2014. Non può quindi convenirsi con la tesi che ritenesse che, fino all'entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione e modifica del D.L. n. 90/2014, debbano trovare applicazione le previgenti disposizioni normative per tutte quelle specifiche attività portate fino a quel momento a compimento, mentre debba applicarsi un differente trattamento per le attività compiute successivamente."

Questa interpretazione, seppur suggestiva, contrasta con la posizione assunta dalla **Sezione di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con deliberazione n. 300 del 13.11.2014**, la quale ricorda testualmente l'originario e vincolante orientamento della Sezione delle Autonomie su una precedente, ma analoga questione (**deliberazione Sez. autonomie, 8 maggio 2009, 7/SEZAUT/2009/QMIG**, riferita alla riformulazione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in relazione alla riduzione introdotta dall'art. 18, comma 4 sexies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha novellato l'art. 61 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con un comma 7 bis):

"...dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell'incentivo nella misura vigente all'atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire, a seconda se la stessa attività sia stata compiuta prima o dopo il 31.12. 2008. Giò perché, ai fini della nascita del diritto quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività; dovendosi, anzi, tenere conto, per questo specifico aspetto, che per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta": con la conseguenza che "il "quantum" del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l'entità della somma da ripartire".

In quest'ultimo senso, anche il recente parere **n. 12 del 26.02.2015 della sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti**, nel quale, pur con riguardo agli incentivi per la redazione di atti di pianificazione, si stabilisce: *"a decorrere dall'entrata in vigore (19 agosto 2014) degli artt. 13 e 13-bis del d.l. n. 90/2014, non è possibile riconoscere alcun incentivo per la redazione di atti di pianificazione, in virtù sia dell'abrogazione dell'art. 92, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, sia dell'assenza di tale attività tra quelle incentivate dalla nuova disciplina dell'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006; per le attività affidate e compiute prima dell'entrata in vigore di tale norma, il riconoscimento dell'incentivo è possibile solo se la redazione degli atti di pianificazione risulti strettamente e direttamente connessa alla progettazione di opere pubbliche. [...] L'ente, pertanto, valuterà se la fattispecie concreta risponde al criterio fissato nella pronuncia della Sezione delle autonomie n. 7/2014 per dar corso all'erogazione dell'incentivo, che, comunque, potrà riguardare solo le attività prestate prima della novella introdotta dal d.l. n. 90/2014."*

A risolvere, in via nomofilattica, la questione è infine intervenuta la **Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con delibera n. 11/SEZAUT/2015/QMIG del 09 marzo 2015**, che, riguardo al succitato parere della Corte dei conti Basilicata, ha affermato: *"La soluzione prospettata dalla Sezione Basilicata, collocandosi anch'essa nell'alveo della tesi dell'irretroattività della norma e del criterio del tempus regit actum, concorre, con ricchezza di argomentazioni, a completare la ricostruzione del quadro ermeneutico prospettato, fornendo un ulteriore punto di vista a sostegno della tesi maggioritaria. L'approdo ermeneutico al quale è pervenuta l'anzidetta Sezione, che individua nel momento dell'approvazione dell'opera il riferimento temporale per la scelta della disciplina da applicare al caso di specie, prescinde dal momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto poste in essere. Momento che, sulla scorta della giurisprudenza prevalente si ritiene debba, invece, costituire riferimento imprescindibile per legittimare la corresponsione dell'incentivo e fissarne, in maniera intangibile, la misura."* giungendo poi alla conclusione (richiamata anche alla successiva nota 13, per quanto di interesse dello specifico punto) che *"l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90"*.

Su questo tema, ma anche su altri, diversi aspetti relativi all'applicazione della normativa di cui trattasi, è intervenuta la **Sezione di controllo regionale per la Lombardia della Corte dei conti, con deliberazione n. 191/2015**, con la quale, in

risposta a molteplici quesiti posti dal Comune di Milano, la predetta Sezione ha compiutamente riepilogato i contenuti interpretativi concernenti la materia. Si ritiene che tali contributi confermino pienamente la conformità alla legge e l'adeguatezza della disciplina proposta con il presente schema di Regolamento.

² Su questo tema, la **Sezione di controllo regionale per la Lombardia della Corte di conti, con deliberazione n. 247 del 01.10.2014** ha infatti chiarito quanto segue: *"Come evincibile dalla lettera del comma, la legge pone alcuni paletti per la ripartizione del predetto incentivo, rimettendone la disciplina concreta ("modalità e criteri") ad un regolamento interno assunto previa contrattazione decentrata (in virtù della novella legislativa del 2014, risulta chiarita la competenza della sola amministrazione, a mezzo di atto regolamentare, per la quantificazione del fondo, nella percentuale massima del 2% dell'importo posto a base di gara)."*

³ La **Sezione di controllo regionale per la Lombardia della Corte di conti, con deliberazione n. 246 del 01.10.2014**, ha sostenuto: *"La legge rimette, invece, all'amministrazione la possibilità di introdurre dei limiti, specificando espressamente come l'ammontare effettivo del fondo, costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, deve essere stabilito "in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare". Di conseguenza, nell'esercizio della propria discrezionalità, l'amministrazione potrà prevedere aliquote percentuali meno elevate del 2% per le opere ed i lavori aventi importo inferiore a determinate soglie (che siano quelle previste per l'inserimento nell'elenco annuale ex art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 o altre prestabilite). Inoltre potrà prevedere, come ancora la norma permette, una diversa quantificazione del fondo anche in relazione alla tipologia qualitativa dell'opera o lavoro da aggiudicare ed eseguire, valutandone preventivamente la maggiore o minore complessità."*

Alla luce di ciò, la relativa tabella potrebbe essere così compilata:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. l, del D.P.R. n. 207/2010
Fino ad € 100.000	1,50	1,65
> € 100.000 e < € 1.000.000	1,65	1,80
Pari o superiore ad € 1.000.000	1,80	2,00

⁴ Il **comma 1, lett. l, dell'art. 3 del D.P.R. n. 207/2010**, così recita:

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: [...]

l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- 1) utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - 2) processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
 - 3) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - 4) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - 5) esecuzione in ambienti aggressivi;
 - 6) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
 - 7) complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
- [...];

⁵ Con la succitata **deliberazione n. 246/2014, la Sezione di controllo lombarda della Corte dei conti**, ha affermato: *"...in punto di lavori di manutenzione sono stati esplicitati nelle precedenti deliberazioni della Sezione n. 72/2013/PAR e n. 442/2013/PAR, le cui conclusioni permangono valide per le attività espletate, ma non ancora liquidate (cfr., in tal senso, mutatis mutandis, la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede controllo n. 58/CONTR del 6/12/2010), sino alla data di entrata in vigore della legge n. 114/2014. In quelle occasioni era stato evidenziato come l'incentivo alla progettazione non possa essere riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuato sui beni dell'ente locale, ma solo per quelli alla cui base vi sia un'attività di progettazione. Vi esulavano, pertanto, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non era necessaria un'attività progettuale, come delineata negli articoli 90, 91 e 92 del decreto n. 163/2006 (sulla stessa linea era stata richiamata la deliberazione della Sezione Toscana n. 293/2012/PAR) Tale conclusione, frutto di un'interpretazione sistematica dell'articolato normativo, va rivista per gli incarichi tecnici attribuiti per opere e lavori aggiudicati ed eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge n. 114/2014 che, nel disciplinare il nuovo "fondo per la progettazione e l'innovazione", ha espressamente escluso le attività manutentive da quelle oggetto di incentivazione. Di conseguenza, il regolamento di costituzione del fondo (art. 93, comma 7 bis, d.lgs. n. 163/2006) e quello di ripartizione (ex art. 93, comma 7 ter, quest'ultimo adottato previa contrattazione integrativa decentrata) non potranno più prevedere forme di incentivazione per il personale interno cui sono conferiti gli incarichi previsti dalla norma (RUP, progettista, direttore dei lavori, etc.) in caso di lavori qualificabili, ai sensi del codice dei contratti e del regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010), e relativi allegati, come lavori di manutenzione (a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione)."*

V'è, però, da ricordare che, su questo tema, la **Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte di conti, con la recente deliberazione n. 141 del 03.12.2014**, ha sostenuto: *"L'interpretazione formatasi sulla precedente formulazione*

dell'art. 92 cit. aveva già escluso dalle attività remunerabili con l'incentivo in questione gli interventi di manutenzione ordinaria, facendo salve le sole manutenzioni straordinarie (cfr. Sezione controllo Toscana n. 15/PAR/2013). Infatti, secondo il riferito indirizzo giurisprudenziale le manutenzioni straordinarie sarebbero riconducibili (o comunque assimilabili) alla realizzazione di opere pubbliche al compimento delle quali la norma subordina l'erogazione dell'incentivo. Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal predetto orientamento interpretativo ritenendo che la modifica al testo dell'art. 92 cit. operata con il D.L. 90/2014 non abbia inciso in modo restrittivo sul regime degli incentivi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria. Infatti, premesso che nel sistema delineato dall'art. 92 cit. l'erogazione dell'incentivo è collegato alla realizzazione di un'opera pubblica, si evidenzia che l'art. 3, co. 18 lett. a) e b) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 equipara espressamente gli interventi di manutenzione straordinaria alla costruzione di nuove opere qualificandoli come spese d'investimento per le quali, peraltro, è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

6 Le **Sezioni riunite in sede di controllo della Corte di conti, con deliberazione n. 33 del 07.06.2010, hanno, infatti, stabilito:** “Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione.”.

7 Al fine di fornire indicazioni per la compilazione della tabella, si riporta la massima relativa **alla Deliberazione n. 315 del 13/12/2007 dell'allora Autorità di vigilanza dei contratti pubblici:** “Dal tenore letterale dell'art. 18, comma 1, L. 109/94 (ora art. 92, comma 5, D. Lgs. 163/2006) risulta evidente che la disciplina del compenso è rimessa all'autonomia di ogni singola amministrazione, ma la percentuale deve essere stabilita dal regolamento adottato dall'amministrazione in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. I tecnici, vale a dire coloro che assumono la responsabilità della progettazione, l'incaricato della redazione del piano di sicurezza e gli incaricati della D.L. dovrebbero percepire dal 50% al 75% circa dell'ammontare dell'incentivo. Altri collaboratori tecnici, che redigono e firmano elaborati di tipo descrittivo, dovrebbero percepire tra il 20% e il 40% dell'incentivo. Ad altri componenti dell'ufficio tecnico, che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendo elaborati, sarebbe da corrispondere una cifra tra il 5% e il 10%, al responsabile del procedimento una cifra tra l'1% e il 5% e agli incaricati del collaudo e loro tecnici o collaboratori il 10% circa. Non è possibile comprendere tra i soggetti destinatari dell'incentivo il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto tale funzione, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 554/99, è affidata al Direttore dei Lavori. Pertanto, nel regolamento che ripartisce l'incentivo bisognerà tenere conto di questa doppia attribuzione e si dovrà prevedere la quota di incentivo a favore del direttore operativo, ove nominato.”

8 Nella succitata **deliberazione n. 141/2014, la Sezione di controllo per Marche della Corte dei conti**, ha formulato il seguente orientamento: “Tuttavia, deve evidenziarsi che la maggior parte delle attività incentivate dall'art. 92 cit. presenta un contenuto squisitamente tecnico (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, redazione del piano di sicurezza, direzione lavori, collaudo). In virtù del contenuto specialistico delle prestazioni in parola, in caso di affidamento esterno le stazioni appaltanti devono far ricorso a professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi albi professionali (art. 90 del D. Lgs. 163/06). Ora, poiché come è già stato ricordato la ratio della normativa in commento mira alla valorizzazione delle professionalità interne ed a limitare il conferimento di incarichi professionali, “i collaboratori” a cui fa riferimento l'art. 92 cit. sono da individuare – di norma – tra il personale del ruolo tecnico che di volta in volta partecipa alla redazione dei vari elaborati (a titolo esemplificativo: progetti e relative varianti, piano di sicurezza, certificato di collaudo o di regolare esecuzione) o al compimento di specifiche attività (direzione lavori e relativa contabilità). Discorso a parte meritano i collaboratori del responsabile unico del procedimento (RUP). Infatti, in base all'art. 10 del D. Lgs. 163/06 (codice dei contratti pubblici) e agli art. 9 e 10 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) il RUP è titolare di una pluralità di competenze che interessano tutte le fasi di realizzazione dell'opera pubblica (progettazione, affidamento dell'appalto, esecuzione dei lavori). Nonostante per quanto riguarda i lavori attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico (cfr. art. 10, co. 5 del D. Lgs. 163/06), si evidenzia che non tutte le competenze del RUP hanno un contenuto squisitamente tecnico. Infatti il RUP, tra l'altro, indice la conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90, propone la conclusione di accordi di programma, cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure, segnala disfunzioni, impedimenti e ritardi, fornisce all'organo di governo informazioni relative all'attuazione dell'intervento, raccoglie e trasmette i dati all'Osservatorio, propone la risoluzione del contratto, la transazione e la definizione bonaria delle controversie. È evidente che per lo svolgimento di tali eterogenei compiti il RUP può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie competenze professionali. Con l'ovvia conseguenza che anche i predetti collaboratori possono essere ricompresi nella ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 92 cit. Questa soluzione è coerente con il contenuto dell'art. 10, co. 5 del DPR 207/2010. La norma citata prevede la possibilità di costituire un ufficio di supporto al RUP in caso di inadeguatezza dell'organo dell'amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il RUP, per i componenti del predetto ufficio di supporto non è richiesto il possesso di professionalità tecniche. Ciò posto, una soluzione interpretativa che vietasse di destinare le risorse del Fondo a favore del personale amministrativo impegnato nelle attività di supporto al RUP favorendo in tal modo la costituzione di un ufficio esterno, sarebbe contraria alla ratio e alle finalità della norma.”.

9 O altra disciplina interna che regoli i casi di obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché del relativo Codice di comportamento aziendale.

10 La **Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con delibera n. 44 del 17.03.2014**, ha precisato:

"...non appare ammissibile la previsione e l'erogazione di alcun compenso nel caso in cui l'iter dell'opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d'invito (cfr., per esempio, l'art. 2 comma 3 del DM Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008). Quanto detto non esclude che, in sede di regolamento interno, al fine di ancorare l'erogazione dell'incentivo a più stringenti presupposti, l'amministrazione possa prevedere la corresponsione solo subordinatamente all'aggiudicazione dell'opera.". Anche l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 22 aprile 2013, n. 66, prevede che gli incentivi possano essere riconosciuti "soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara".

11 Per considerare comunque accettabile la prestazione, si ritiene che la dimensione del ritardo non possa essere superiore al 20%.

12 Riguardo a questo tema, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento, si riporta la posizione assunta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti, con deliberazione n. 300 del 13.11.2014, già prima, ma per diversa questione, citata: "...in considerazione del dato che la norma effettua un chiaro riferimento al momento della corresponsione e che non condiziona la possibilità di erogare l'incentivo, ma si limita a determinarne (per relationem rispetto al trattamento economico fruito) l'ammontare massimo. In conclusione, l'ente, rimanendo per il resto libero nell'esercizio della propria attività discrezionale, nel periodo transitorio dovrà fare riferimento, quanto ai presupposti e ai beneficiari dell'incentivo, alla previgente disciplina mentre, per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, al limite inderogabile fissato dalla norma con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione.".

La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, con deliberazione n. 75 del 01.12.2014, ha però deciso di sottoporre "...al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, la seguente questione di massima: "se l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, di cui al comma 7 ter dell'articolo 93, sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti alle attività tecnico professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma dopo il 19.8.2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione n.114/2014)".".

Per effetto di ciò, si è pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la già citata delibera n. 11/SEZAUT/2015/QMIG del 09 marzo 2015, concludendo che "l'obbligo di non superare nella corresponsione di incentivi al singolo dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, è applicabile al pagamento degli incentivi dovuti per attività tecnico-professionali espletate dai dipendenti individuati dalla norma a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90".

13 Rispetto a quanto previsto dal presente comma e dal precedente comma 7, deve richiamarsi la pronuncia n. 17/2015 della Sezione di regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, già sopra citata, che, in punto, così si esprime: "Pertanto, alla luce dell'intervenuta novella normativa, la corretta applicazione delle predette disposizioni legislative e di quelle regolamentari, che a queste ultime devono conformarsi, non potrà che avvenire, distinguendo tra le varie figure che partecipano alla ripartizione del fondo (il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e i loro collaboratori), al termine di ciascuna fase di realizzazione dell'opera in relazione alle singole prestazioni effettuate dai dipendenti, sino alla completa realizzazione dell'opera, poiché solo in base alle risultanze finali delle singole prestazioni l'Amministrazione sarà nelle condizioni di valutare le specifiche attività svolte dai dipendenti. Nel rispetto dei suddetti principi deve ritenersi rimessa all'autonomia regolamentare dell'amministrazione la previsione dei criteri e delle modalità richiamati dalla legge, anche mediante un ponderato sistema di accenti proporzionali, per garantire comunque all'ente la possibilità di ridurre le risorse finanziarie erogabili a fronte di incrementi dei tempi o dei costi inizialmente previsti.".

COMUNE DI SERRAPETRONA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE *ai sensi dell'art. 93, comma 7bis e 7ter, d.lgs. 163/2006*

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 20/11/2015

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

Articolo 3 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 4 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 5 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

Articolo 6 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie [1].

2. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa e, quindi, per gli articoli 3 e 4 del presente Regolamento [2], il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 17/11/2015.

Articolo 2

Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare: [3]

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. I, del D.P.R. n. 207/2010 [4]	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lett. I, del D.P.R. n. 207/2010
Fino ad € 100.000	1,50	1,65
> € 100.000 e < € 1.000.000	1,65	1,80
Pari o superiori ad € 1.000.000	1,80	2,00

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. [5]

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 3

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a

carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione. [6]

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite: [7]

Figura professionale	% massima riconoscibile
Responsabile del procedimento	5
Progettista e suoi collaboratori che firmano elaborati	55
Coordinatore della sicurezza	5
Direttore dei lavori	20
Collaudatore e suoi tecnici collaboratori	10
Collaboratori dei soggetti precedenti che non firmano elaborati	5

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente/Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. A tal fine, il Dirigente/Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile del procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali. [8]

6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.

7. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 3 e 4 sono assunte, dopo aver acquisito tutti gli elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. [9]

8. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara. [10]

Articolo 4

Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente/Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20%^[11] dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. ^[12]
7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente/Responsabile di servizio

competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 2;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

8. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3. [13]

10. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento di attività o prestazioni progettuali o esecutive, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono poste in capo a diverso soggetto, come previsto dal 7° comma del precedente articolo 3.

Articolo 5

Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6

Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22/05/2001, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 20-11-15 ATTO N. 115

OGGETTO PROPOSTA:

D.LGS. 163/2006, ART. 92, COMMA 7BIS E 7TER. REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE. APPROVAZIONE.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **MARIANTONI PAOLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to **Girolami Luigino**

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Sindaco
F.to PINZI SILVIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale li 02-12-15

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:

dal 02-12-15 al 17-12-15,
come prescritto dall'art. 124 del D.Lgvo 18/08/200 n. 267, senza reclami.

E' stata comunicata, con lettera n. 6698, in data 02-12-15
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgvo
18/08/2000 n. 267.

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA
